

Codice A1814B

D.D. 29 gennaio 2025, n. 165

**ATTG 285 - Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valmanera (sponda sinistra) antistante i mappali 584-243-244 del Fg. 50 del Comune di Asti (AT) - località Valmanera. Richiedente: Sig. Dogliotti Gianpiero.**



**ATTO DD 165/A1814B/2025**

**DEL 29/01/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** ATTG 285 – Autorizzazione idraulica ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valmanera (sponda sinistra) antistante i mappali 584-243-244 del Fg. 50 del Comune di Asti (AT) - località Valmanera. Richiedente: Sig. Dogliotti Gianpiero.

In data 17/12/2024 con nota acquisita al protocollo regionale n. 60198/A1814B, il Sig. Dogliotti Gianpiero, *omissis*, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione breve/autorizzazione per eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valmanera (sponda sinistra) antistante i mappali 584-243-244 del Fg. 50 del Comune di Asti (AT)-località Valmanera. All'istanza sono allegati gli stralci planimetrici che identificano l'area oggetto d'intervento nonché lo stato dei luoghi .

Il Settore Tecnico Regionale Al-At, esaminata preliminarmente l'istanza e ritenendola ammissibile e procedibile, con nota prot. n. 60546/A1814B del 18/12/2024 ha dato avvio al procedimento per il rilascio del provvedimento di concessione breve/autorizzazione, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 14/2014 disponendo altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Asti, avvenuta dal 20/12/2024 al 04/01/2025 senza dar luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta alla realizzazione dell'intervento oggetto di autorizzazione.

In data 23/01/2025 è stata effettuata visita in sopralluogo nell'area oggetto di autorizzazione riscontrando la necessità di un intervento manutentivo, con rimozione dei soggetti già caduti in alveo, taglio selettivo della vegetazione che riduce la sezione utile di deflusso oltre al taglio dei soggetti secchi, instabili e deperenti posti sui cigli di sponda che in caso di crollo in alveo, potrebbero costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ovvero creare disordini idraulici.

A seguito del sopralluogo e dell'esame dell'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Rio Valmanera ed è riconducibile, nel rispetto delle condizioni riportate nella parte dispositiva del presente provvedimento e delle vigenti leggi in materia, alle attività di manutenzione finalizzate al mantenimento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua e pertanto inquadrabile nei disposti dell'art. 37 bis del Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e della Circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012) .

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il taglio selettivo della vegetazione con finalità di manutenzione idraulica, non è soggetto al pagamento del canone (valore di macchiatico) e, ai sensi dell'art. 26 del medesimo regolamento, il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione, che viene rilasciata nel rispetto del R.D. n. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" in quanto il Rio Valmanera è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938) al n. 80.

Constatato che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio dell'autorizzazione idraulica in questione è avvenuto nei termini di legge;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/11/2023;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Norme tecniche di attuazione del PAI, approvate con D.P.C.M. in data 24/05/2001;
- il Reg.to Regionale Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (in particolare art. 37 e 37 bis)(approvato con D.P.G.R. in data 20.09.2011);
- la circolare del P.G.R. n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (pubblicata sul BUR n. 38 del 20/09/2012);
- il Regolamento d'attuazione n. 10/R del 16/12/2022 ( in particolare artt. 14 e 26 );
- la D.D. n. 2656/A1814B del 12/12/2024 - All. A (tabella canoni);
- l' art 17 della L.R. n. 23/2008;

#### *determina*

di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Sig. DOGLIOTTI Gianpiero ad eseguire il taglio manutentivo della vegetazione presente nel tratto del rio Valmanera (sponda sinistra) antistante i mappali 584-243-244 del Foglio 50 del Comune di ASTI (AT)- località Valmanera, nella posizione indicata sugli stralci planimetrici, depositati agli atti del Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'intervento deve essere eseguito nell'area demaniale evidenziata sugli stralci planimetrici allegati all'istanza, nel rispetto della vigente normativa in materia e delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale Al-At;
- il taglio manutentivo della vegetazione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici deve essere effettuato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla legge forestale (L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.) e dal suo regolamento di attuazione (R.R. n. 8/R approvato con D.P.G.R. in data 20/09/2011), unitamente al rispetto della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 (BUR n. 38 del 20/09/2012) ed in particolare :
  - all'interno dell'alveo inciso ovvero nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente nei 2/3 inferiori della sponda), è consentito il taglio della vegetazione

mediante ceduzione senza rilascio di matricine (cosiddetto taglio “a raso”);

- sulla restante porzione di alveo (terzo superiore di sponda), il taglio della vegetazione dovrà **essere limitato ai soggetti di effettivo pericolo** (deperenti, instabili, fortemente inclinati) che possono cadere nell'alveo e/o essere esposti a fluitazione in caso di piena ovvero che possono pregiudicare l'efficienza delle sezioni di deflusso. Occorrerà garantire il mantenimento dei soggetti più stabili conservando la restante copertura (art. 37 comma 2 lettera b - del R.R. n. 8/R/2011). **E' vietata ogni forma di taglio a raso.**
- durante le operazioni di taglio non dovranno essere danneggiate le piante e il novellame non interessati dall'intervento e dovranno essere attuati idonei accorgimenti per l'eliminazione/eradiazione della vegetazione alloctona invasiva, ai sensi della D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017;
- sia all'interno dell'alveo attivo che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che potrebbe costituire ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- qualora il taglio della vegetazione interferisca con aree di proprietà di soggetti diversi dal soggetto autorizzato, è obbligo di quest'ultimo richiedere il preventivo consenso ai proprietari prima di procedere all'esecuzione dell'intervento;
- il materiale proveniente dal taglio nonché quello derivante dalle lavorazioni (fronde, fogliame, tronchi secchi, etc.) deve essere immediatamente rimosso dall'alveo e dalle sponde e allontanato dalle aree di possibile esondazione; è vietato l'accatastamento del materiale legnoso nella fascia di rispetto idraulico (art. 96 lettera f del R.D.n. 523/1904) e nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua; è altresì vietato l'abbandono in alveo, sulle sponde o in aree raggiungibili dalle piene del corso d'acqua, del materiale legnoso tagliato e oggetto di successiva eventuale trinciatura/cippatura;
- è fatto divieto assoluto di sradicare o bruciare vegetazioni e ceppaie sulle sponde (art. 96 lettera c del Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523), di formare accessi definitivi all'alveo, di attuare scavi o riporti intesi a modificare l'altimetria e lo stato dei luoghi, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- l'eventuale realizzazione, in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nella documentazione depositata agli atti del Settore Tecnico regionale Al-At, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore medesimo;
- l'autorizzazione ha validità per il taglio e l'allontanamento della vegetazione nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico ed individuate sullo stralcio planimetrico allegato all'istanza e tutte le operazioni che saranno eseguite non devono né causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua né arrecare danno o pregiudizio alle sponde e più in generale danneggiare proprietà pubbliche e private o ledere diritti altrui;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i lavori in argomento, devono essere eseguiti, a pena di decadenza della presente autorizzazione, entro il termine di **anni uno** (1) dalla data della stessa, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (sospensione dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato deve comunicare a mezzo PEC o similari, al Settore Tecnico Regionale AL-AT, al Nucleo Carabinieri Forestale Asti, l'inizio dei lavori (con congruo anticipo) e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto realizzato e quanto autorizzato. Ad avvenuta ultimazione il titolare dell'autorizzazione deve inviare dichiarazione attestante che l'intervento è stato eseguito

conformemente alle vigenti leggi in materia e alle prescrizioni impartite.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti leggi in materia e trasmettere alla struttura regionale competente in materia forestale, la comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento Forestale n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.

La presente autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Al-At, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Trattandosi di intervento di manutenzione rivolto al miglioramento dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, ai sensi degli artt. 14 e 26 del Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022, il valore delle piante oggetto di taglio, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento è da intendersi nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dalla realizzazione dei lavori di cui trattasi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro i termini di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

I funzionari estensori  
Giuliana CAPITOLO  
Luca ALCIATI

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Davide Mussa